Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 917/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio ►C1 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ◄

(GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 1484/2004 della Commissione del 20 agosto 2004	L 273	5	21.8.2004
►M2	Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006	L 365	52	21.12.2006
►M3	Regolamento (CE) n. 811/2007 della Commissione dell'11 luglio 2007	L 182	5	12.7.2007
►M4	Regolamento (CE) n. 939/2007 della Commissione del 7 agosto 2007	L 207	3	8.8.2007
►M5	Regolamento (UE) n. 726/2010 della Commissione del 12 agosto 2010	L 213	29	13.8.2010
►M6	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2012 della Commissione del 17 dicembre 2012	L 348	7	18.12.2012

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 194 del 2.6.2004, pag. 3 (917/2004)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 917/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio ►C1 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ◄

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura [1], in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 797/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio [2], ha stabilito le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. A fini di chiarezza, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione, del 20 novembre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele [3], e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 797/2004 prevede per gli Stati membri la possibilità di predisporre programmi apicoli. È necessario stabilire gli elementi essenziali di tali programmi, nonché i termini per la loro trasmissione alla Commissione.

(3) È necessario limitare la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli tenendo conto della distribuzione del patrimonio apicolo comunitario.

(4) Gli Stati membri devono effettuare controlli relativi all'applicazione del presente regolamento. Le misure di controllo devono essere comunicate alla Commissione.

(5) In sede di attuazione dei programmi apicoli, occorre garantire la coerenza tra le azioni previste dai programmi ed altre misure rientranti nelle varie politiche comunitarie. Occorre in particolare evitare sovraccompensazioni dovute a combinazioni di aiuti nonché contraddizioni nella definizione delle azioni.

(6) Per permettere una certa flessibilità nell'esecuzione del programma, i limiti finanziari comunicati per ogni azione possono variare di una determinata percentuale, senza tuttavia superare il massimale delle previsioni di spesa. Qualora si ricorra alla flessibilità di esecuzione del programma, la partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 50 % delle spese effettivamente sostenute dallo Stato membro interessato.

[1] GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.
[2] GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1.
[3] GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1387/2003 (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 22).

▼B

(7) Per permettere una maggiore flessibilità nell'esecuzione del programma, occorre prevedere la possibilità di adattarne le azioni nel corso del suo svolgimento, purché le azioni adattate corrispondano a quelle previste dal regolamento (CE) n. 797/2004.

(8) È opportuno stabilire regole per la fissazione del tasso di conversione agricolo da applicare al finanziamento dei programmi apicoli.

(9) Al fine di effettuare e aggiornare in modo uniforme lo studio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 797/2004 sulla struttura del settore apicolo, occorre stabilire alcune regole riguardo al suo contenuto.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M6

Articolo 1

Nei programmi nazionali di cui all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ([1]) (di seguito denominati «programmi apicoli») figurano in particolare:

a) la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l'aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativi in particolare a:

 i) numero totale di apicoltori;

 ii) numero di apicoltori professionali con oltre 150 alveari ciascuno;

 iii) numero totale di alveari;

 iv) produzione di miele;

 v) elenco degli obiettivi del programma;

b) fornisce una descrizione precisa delle azioni, con la stima dei costi e il piano di finanziamento, ripartito per esercizio annuale a livello nazionale e regionale, secondo le seguenti voci:

 i) assistenza tecnica agli apicoltori;

 ii) lotta contro la varroasi;

 iii) razionalizzazione della transumanza;

 iv) analisi del miele;

 v) ripopolamento delle arnie;

 vi) programmi di ricerca applicata;

c) riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

▼M6

d) elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l'autorità competente dello Stato membro per l'elaborazione dei programmi apicoli;

e) modalità di verifica e di valutazione dei programmi apicoli.

▼B

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma apicolo anteriormente al 15 aprile del primo anno del triennio cui si riferisce il programma.

▼M3

———————

▼B

2. Gli esercizi annuali del programma apicolo decorrono dal 16 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dell'anno successivo.

3. ►M3 Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere integralmente eseguite prima del 31 agosto dell'esercizio annuale cui si riferiscono. ◄ I relativi pagamenti devono essere effettuati nel corso dell'esercizio.

Articolo 3

La partecipazione della Comunità al finanziamento dei programmi apicoli è limitata per ciascuno Stato membro all'importo corrispondente alla quota del patrimonio apicolo comunitario detenuta dallo Stato membro di cui trattasi, indicata nell'allegato I.

Tuttavia, se uno o più Stati membri non comunicano i rispettivi programmi apicoli entro i termini di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o non utilizzano integralmente l'importo di cui al primo comma del presente articolo, le quote degli altri Stati membri possono essere aumentate proporzionalmente alla quota rispettiva.

Articolo 4

Contestualmente ai programmi apicoli, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un fascicolo concernente i relativi controlli.

I controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti istituiti in virtù dei programmi apicoli presentati. I controlli vengono eseguiti a livello amministrativo e in loco.

Gli organismi pagatori devono conservare prove sufficienti dei controlli eseguiti.

▼B

Articolo 5

1. Anteriormente alla data di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle azioni nel settore dell'apicoltura iscritte nei programmi operativi nazionali nell'ambito degli obiettivi 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio ([1]).

2. Una stessa azione non può formare contemporaneamente oggetto di pagamenti nel quadro del regolamento (CE) n. 797/2004 e nel quadro di altri regimi di aiuto comunitari, in particolare nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ([2]).

▼M3

Articolo 6

Le azioni dei programmi apicoli possono essere adattate nel corso di un esercizio annuale a condizione che restino conformi all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 797/2004. I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli non superi il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione ogni progetto di adeguamento delle azioni nel corso di un esercizio annuale ai sensi del primo comma nel caso in cui un'azione non fosse stata inizialmente prevista e notificata nell'ambito del programma triennale. In assenza di opposizione della Commissione, l'adeguamento previsto diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo alla suddetta comunicazione.

▼M6

Entro il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione una sintesi dell'attuazione delle spese, suddivisa in base alle voci di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 6 bis

Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ([3]).

▼M3

———————

▼M2

Articolo 8

Per gli importi di cui all'articolo 3, il fatto generatore del tasso di cambio dell'euro è quello previsto all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione ([4]).

———————

([1]) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
([2]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
([3]) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.
([4]) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

▼B

Articolo 9

Lo studio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 797/2004 comprende gli elementi specificati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 2300/97 è abrogato.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti al presente regolamento, e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato III.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M5**

ALLEGATO I

Stato membro	Patrimonio apistico Numero di alveari
BE	112 000
BG	617 420
CZ	497 946
DK	170 000
DE	711 913
EE	24 800
EL	1 502 239
ES	2 459 373
FR	1 338 650
IE	24 000
IT	1 127 836
CY	43 975
LV	64 133
LT	117 977
LU	8 171
HU	900 000
MT	2 722
NL	80 000
AT	367 583
PL	1 123 356
PT	562 557
RO	1 280 000
SI	142 751
SK	235 689
FI	46 000
SE	150 000
UK	274 000
UE 27	13 985 091

▼B

ALLEGATO II

Studio sulla struttura del settore apicolo di cui all'articolo 9

1. **Censimento**

 Alveari professionali:

 Totale alveari:

 Apicoltori professionisti[a]:

 Totale apicoltori:

2. **Struttura di commercializzazione**

 Produzione[b]: Vendita diretta al consumatore

 Vendita diretta al dettagliante

 Vendita a centri di confezionamento/all'ingrosso

 Vendite all'industria

 Importazioni: Vendite all'ingrosso/ai centri di confezionamento/all'industria

 Esportazioni:

3. **Prezzi**

4. **Costi di produzione e confezionamento**

 Costi fissi:

 Costi variabili:

 — Se disponibile, ripartizione dettagliata in particolare per quanto riguarda:

 — spese per la lotta contro la varroasi

 — alimentazione invernale

 — imballaggi (recipienti)

 — transumanza

5. **Qualità del miele**

 Specificità: Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio ([1])

 Denominazione d'origine protetta (DOP): Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ([2])

 Indicazione geografica protetta (IGP): Regolamento (CEE) n. 2081/92

 Note:

 (a) Apicoltore professionista = apicoltore titolare di oltre 150 alveari.

 (b) Eventualmente, indicare il tipo di miele e le dimensioni dell'azienda.

([1]) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.
([2]) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

▼B

ALLEGATO III

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CE) n. 2300/97	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, commi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 4 bis	Articolo 6
	Articolo 7
Articolo 5	Articolo 8
Articolo 6	Articolo 9
	Articolo 10
Articolo 7	Articolo 11
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
–	Allegato III